

**REGOLAMENTO**  
**PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**  
(di cui all'art. 7 dello Statuto)

**DEFINIZIONI**

Le seguenti Definizioni hanno valore normativo oltre che funzione esplicativa ed integrativa delle disposizioni del presente Regolamento.

- Avviso di Indizione del Referendum – è l'avviso contenente l'estratto della delibera di indizione del Referendum prevista dall'art. 4 del Regolamento.
- Commissione Referendaria – è l'organo collegiale previsto dall'art. 5 del Regolamento.
- Consiglio d'Amministrazione – è il consiglio di amministrazione del Fondo di Previdenza in carica al momento in cui viene posta in essere l'attività demandata a tale organo dal presente Regolamento o dallo Statuto o dalla legge.
- Fondo di Previdenza – è il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze, ente morale riconosciuto con D.P.R. 436 del 14 febbraio 1963 (codice fiscale 8000930489).
- Intesa San Paolo o la Banca – è la società Intesa San Paolo Spa, in cui è stata fusa per incorporazione, in data 25 febbraio 2019, Banca CR Firenze Spa (già Cassa di Risparmio di Firenze Spa).
- Iscritti – sono gli iscritti al Fondo di Previdenza, così come individuati ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.
- Modalità di Presentazione – sono le modalità di presentazione delle Proposte di Modifica dello Statuto del Fondo di Previdenza.
- Proposta di Modifica dello Statuto – è la proposta di modifica dello Statuto del Fondo di Previdenza presentata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto medesimo e dell'art. 3 del presente Regolamento.
- Operazioni di Voto – sono tutte le attività di raccolta dei voti espressi dagli Iscritti nell'ambito del Referendum previsto dall'art. 7 comma 2, ultimo punto, dello statuto del Fondo di Previdenza.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione – è il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza.
- Referendum – è il referendum previsto dall'art. 7 comma 2, ultimo punto, dello Statuto del Fondo di Previdenza.
- Regolamento – è il regolamento contenuto nella presente scrittura, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che disciplina le modalità di svolgimento del Referendum.
- Scheda di Voto – è la scheda, conforme al modello approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza, con la quale gli aventi diritto esprimono il loro voto.
- Scrutinio dei Voti – è il complesso delle operazioni di conteggio dei voti espressi dagli aventi diritto ai sensi del Regolamento.
- Sito Internet – è il sito internet del Fondo di Previdenza, al seguente indirizzo web: [www.fondoprevcrfirenze.it](http://www.fondoprevcrfirenze.it).
- Statuto – è lo statuto del Fondo di Previdenza approvato il 14 gennaio 2011.
- Allegato A – è il facsimile del modulo su cui devono essere raccolte le firme degli Iscritti in ordine alla Proposta di Modifica dello Statuto.

Le parole e locuzioni sopra definite utilizzate in forma plurale hanno lo stesso significato di quelle utilizzate in forma singolare.

#### ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Referendum previsto dall'art. 7 comma 2, ultimo punto, dello Statuto del Fondo di Previdenza.

#### ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REFERENDUM

2.1) Il Referendum ha ad oggetto Proposte di Modifica dello Statuto formulate da almeno 500 Iscritti nel rispetto delle Modalità di Presentazione previste dal presente Regolamento.

#### ARTICOLO 3 – PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO

3.1) La Proposta di Modifica dello Statuto è raccolta su moduli conformi al facsimile sub Allegato A, predisposto in maniera tale che al testo della Proposta di Modifica dello Statuto facciano seguito, senza soluzione di continuità, le firme degli Iscritti. Ciascun modulo è autenticato da un notaio che attesta che tutte le sottoscrizioni su di esso presenti sono state apposte in sua presenza.

3.2) Tutti i moduli firmati dagli Iscritti, compilati in ogni loro parte ed autenticati dal notaio, sono unitariamente ed in unico contesto consegnati, da chiunque vi abbia interesse, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a un soggetto da esso delegato in forma scritta. Della consegna dei moduli viene redatto verbale, che deve altresì contenere l'indicazione del testo della Proposta di Modifica dello Statuto e del numero dei moduli consegnati. Il verbale è sottoscritto da chi procede alla consegna e dal Presidente del Fondo di Previdenza o dal suo delegato.

3.3) Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta successiva alla consegna dei moduli firmati dagli Iscritti ed autenticati dal notaio, procede, con riferimento a ciascun modulo, alla verifica: (i) del numero delle firme; (ii) della sussistenza in capo al firmatario, alla data della sottoscrizione, della qualità di Iscritto; (iii) della presenza della sottoscrizione per autentica del notaio (con attestazione che le firme sono state apposte in sua presenza). Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, anziché procedere direttamente alle verifiche può delegare il loro compimento ad un consigliere o al direttore del Fondo di Previdenza, prevedendo altresì il termine ultimo entro il quale deve essere proceduto alle relative operazioni. Gli esiti della verifica compiuta dal delegato vengono riferiti mediante relazione scritta che sarà discussa dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva, in funzione degli adempimenti di sua competenza di cui dall'art. 7 comma 2, ultimo punto dello Statuto.

#### ARTICOLO 4 – INDIZIONE DEL REFERENDUM

4.1) Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione da parte di Intesa San Paolo dell'assenso di cui all'art. 7, comma 2, ultimo punto, dello Statuto, delibera di sottoporre a Referendum la Proposta di Modifica dello Statuto.

4.2) Nella delibera di indizione del Referendum il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la data in cui prendono avvio le Operazioni di Voto.

## ARTICOLO 5 – COMMISSIONE REFERENDARIA

5.1) La Commissione Referendaria è designata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di indizione del Referendum ed è composta da n. 4 membri indicati dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, di cui n. 2 tra quelli di nomina elettiva e n. 2 tra quelli designati quali consiglieri di amministrazione dalla Banca.

5.2) La Commissione Referendaria ha sede presso il Fondo di Previdenza.

5.3) Nella riunione di insediamento la Commissione Referendaria elegge il Presidente, il Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, e il Segretario, che cura anche la verbalizzazione delle sedute.

5.4) Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti fra i componenti della Commissione Referendaria.

5.5) Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia un consigliere di designazione della Banca, il Presidente della Commissione Referendaria viene scelto tra i consiglieri di nomina elettiva e il Vice Presidente tra i consiglieri di designazione della Banca e viceversa. Nel caso in cui, fra la data di insediamento e quella di proclamazione del risultato del Referendum, sia designato Presidente del Consiglio di Amministrazione un consigliere che abbia la stessa provenienza del Presidente della Commissione Referendaria, il Vice Presidente della Commissione Referendaria assumerà la carica di Presidente della stessa e viceversa, così che sia garantito che il Presidente del Consiglio di Amministrazione abbia sempre provenienza di nomina diversa rispetto a quella del Presidente della Commissione Referendaria.

5.6) Può essere nominato Segretario un componente della Commissione Referendaria oppure il Segretario del Fondo di Previdenza oppure ancora un Notaio appartenente ai Distretti riuniti di Firenze Prato e Pistoia.

5.7) La Commissione Referendaria opera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le sue determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5.8) Contro le determinazioni della Commissione Referendaria ciascuno dei suoi componenti assenti o dissenzienti può proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione, nel termine di otto (8) giorni dall'assunzione della determinazione

medesima. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sui reclami sono impugnabili, nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento, a pena di decadenza, entro venti (20) giorni dalla data della loro comunicazione agli interessati.

5.9) La Commissione Referendaria:

- (i) sovrintende e controlla tutte le attività previste dal presente Regolamento, ivi incluse quelle dalla stessa delegate a terzi, fatta eccezione per le attività espressamente attribuite dal Regolamento ad altri soggetti;
- (ii) provvede, in ogni caso, a quanto necessario per il corretto e sollecito svolgimento delle Operazioni di Voto, garantendone la segretezza.

#### ARTICOLO 6 – AVVISO DI INDIZIONE DEL REFERENDUM

6.1) L'Avviso di Indizione del Referendum è pubblicato sul Sito Internet, con valore di notifica agli Iscritti, nel termine di trenta (30) giorni dall'Indizione del Referendum ed almeno trenta (30) giorni prima della data di inizio delle Operazioni di Voto e indica le modalità e i tempi di svolgimento di tali operazioni. L'Avviso di Indizione del Referendum resta pubblicato sul Sito Internet sino alla data di proclamazione dei risultati del Referendum.

6.2) Le Operazioni di Voto devono prendere avvio entro novanta (90) giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di Indizione del Referendum e hanno durata non inferiore a quaranta (40) giorni consecutivi.

6.3) Le Operazioni di Voto si svolgono nel rispetto delle modalità indicate nel Regolamento, così come eventualmente integrate nell'Avviso di Indizione del Referendum.

#### ARTICOLO 7 – DIRITTO DI VOTO

7.1) Sono ammessi a votare al Referendum gli Iscritti alla data di indizione del Referendum di cui all'art. 4.1.

7.2) Il voto è espresso personalmente da parte dell'Iscritto e non può essere in alcun modo delegato a terzi.

#### ARTICOLO 8 – ESPRESSIONE DI VOTO

8.1) Ogni Iscritto ha diritto ad esprimere un solo voto sulla Proposta di Modifica dello Statuto, unitariamente intesa ancorché relativa a più parti dello Statuto.

8.2) Il voto viene espresso tracciando un segno in corrispondenza della apposita casella *favorevole o contrario o astenuto* contenuta nella Scheda di Voto. I voti espressi in modo difforme dalle ipotesi qui specificate rendono nulla la Scheda di Voto.

8.3) La Scheda di Voto viene spedita a mezzo posta ad ogni Iscritto almeno dieci (10) giorni prima dell'inizio delle Operazioni di Voto.

8.4) Il plico contenente la Scheda di Voto deve altresì contenere: (i) una lettera illustrativa del Referendum e dei termini per la restituzione delle Schede di Voto; (ii) una sintesi del Regolamento del Referendum; (iii) l'indicazione delle modalità di espressione del voto; (iv) una scheda illustrativa delle modifiche statutarie sottoposte a consultazione degli Iscritti, contenente anche il raffronto fra il testo dello Statuto vigente alla data della consultazione referendaria e il testo che risulterebbe dalla modifica ove approvata; (v) due buste, una bianca anonima ed una preaffrancata e indirizzata al Fondo di Previdenza.

8.5) Salvo il rispetto di eventuali ulteriori specifiche contenute nella documentazione di cui al comma 8.4, la Scheda di Voto, una volta compilata, deve essere piegata e inserita nella busta bianca anonima di cui sopra sub (v), la quale a sua volta deve essere inserita nella busta, anch'essa di cui sopra sub (v), preaffrancata e indirizzata al Fondo di Previdenza.

8.6) Le buste contenenti la Scheda di Voto devono pervenire alla Commissione Referendaria, presso il recapito indicato sulla busta affrancata, entro e non oltre quaranta (40) giorni dall'avvio delle Operazioni di Voto e vengono conservate in un'urna chiusa fino alla data di Scrutinio dei Voti. Ai fini della tempestività dei voti degli Iscritti si tiene conto della data di ricevimento, da parte del Fondo di Previdenza, della busta contenente la Scheda di Voto. È compito della Commissione Referendaria e dei soggetti da essa a ciò espressamente delegati controllare, ai fini di cui sopra, il protocollo della corrispondenza.

8.7) È in facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare che, in alternativa a quanto previsto ai commi che precedono, il voto sia espresso dagli aventi diritto anche,

o esclusivamente, in forma elettronica. In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione indica altresì le modalità di raccolta delle espressioni di voto e di conta delle stesse, fornisce le eventuali ulteriori specifiche necessarie.

#### ARTICOLO 9 – SCRUTINIO DEI VOTI

9.1) Entro quindici (15) giorni dalla conclusione delle Operazioni Voto, il Presidente della Commissione Referendaria procede, anche per il tramite di soggetti a ciò dallo stesso espressamente delegati per iscritto, allo Scrutinio dei Voti e trasmette senza indugio il verbale contenente l'esito dello scrutinio al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

9.2) Il Referendum si intende approvato ove la maggioranza assoluta degli Iscritti esprima voto *favorevole*.

#### ARTICOLO 10 – PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM

10.1) La proclamazione dei risultati del Referendum avviene da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo: (i) pubblicazione sul Sito Internet nel termine di quindici (15) giorni dalla conclusione dello Scrutinio dei Voti; (ii) contestuale comunicazione alla Banca, per quanto di sua competenza, a mezzo posta elettronica certificata.

10.2) Eventuali contestazioni che abbiano ad oggetto le Operazioni di Voto, lo Scrutinio dei Voti e/o il risultato del Referendum non sospendono l'efficacia della proclamazione dei risultati e devono essere proposte, a pena di decadenza e nel rispetto di quanto previsto all'art. 12, entro venti (20) giorni dalla pubblicazione dell'esito del Referendum sul Sito Internet.

10.3) In caso di contestazioni avanzate nelle forme e nei termini di cui all'art. 12, è in facoltà del Consiglio di Amministrazione sospendere, in via di autotutela, l'efficacia della proclamazione dei risultati del Referendum.

#### ARTICOLO 11 – COSTI DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

11.1) I costi riconnessi all'indizione e allo svolgimento del Referendum sono assunti dal Fondo di Previdenza con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione Referendaria.

#### ARTICOLO 12 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

12.1) Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento, nonché da sue eventuali integrazioni o modifiche, così come tutte quelle inerenti allo svolgimento del Referendum e al suo risultato sono devolute alla competenza di un Arbitro Unico designato dal Presidente del Tribunale di Firenze su ricorso della parte interessata.

12.2) L'Arbitro Unico deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

12.3) L'Arbitro Unico si pronuncerà altresì sulle spese di arbitrato e di difesa.

12.4) La sede dell'arbitrato è fissata in Firenze.

#### ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

13.1) Tutte le questioni inerenti alle Proposte di Modifica dello Statuto e allo svolgimento del Referendum non disciplinate dal presente Regolamento sono rimesse alla competenza e potestà regolamentare del Consiglio di Amministrazione.



## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

(di cui all'art. 7 dello Statuto del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze)

### **Allegato A**

Proposta di modifica dello Statuto  
del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze  
da sottoporre a Referendum  
previo assenso del Consiglio di Amministrazione di Intesa San Paolo s.p.a.

#### **Tabella A**

**Testo dello statuto Vigente**

#### **Tabella B**

**Testo della modifica statutaria proposta**

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Documento Identità

Firma

Le suestese firme sono state apposte in presenza del sottoscritto verificatore

Luogo e data

Cognome e nome (del verificatore)

Firma (del verificatore)